

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

INDICE

1. Iscrizioni e formazione delle classi
 - Iscrizioni scuola Infanzia*
 - Iscrizioni Scuola Primaria*
 - Criteri di esclusione dal tempo pieno*
 - Iscrizioni Scuola Secondaria*

2. Frequenza scolastica
 - Permessi orari*
 - Permessi orari per esigenze particolari*
 - Ingresso in ritardo*
 - Esoneri da attività e ritiri*
 - Durata anno scolastico e assenze*
 - Deleghe e ritiro alunni*

3. Vigilanza e sicurezza
 - Ingresso a scuola di genitori ed estranei*
 - Vigilanza*
 - Modalità di svolgimento delle attività e della vigilanza in caso di sciopero*

4. Norme generali di comportamento
 - Disciplina*
 - Classificazione delle sanzioni*
 - Organo di Garanzia*
 - Viaggi e visite di istruzione*
 - Progetti didattici a pagamento*
 - Fondo di solidarietà e aiuto sociale*

5. Statuto degli studenti e delle studentesse

6. Patto educativo di corresponsabilità

In seguito all'emanazione della legge 111/2011, l'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma è costituito dai seguenti ordini di scuola:

- Scuola dell' Infanzia, sedi di Campagnano e Mazzano
- Scuola Primaria, sedi di Campagnano e Mazzano
- Scuola secondaria di Primo Grado, sedi di Campagnano e Mazzano

Il Collegio dei docenti ha deliberato il regolamento integrato con le voci seguenti che il Consiglio d'Istituto ha successivamente adottato.

1. ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le domande d'iscrizione verranno accolte entro il periodo stabilito per legge. Per la scuola dell'Infanzia, in caso di esubero si farà ricorso ai criteri di ammissione deliberati dal Consiglio di Istituto e si renderà noto quanto prima alle famiglie l'eventuale non accettazione della domanda e le liste d'attesa. Per la Scuola Primaria, in caso di esubero per le domande a Tempo Pieno, si farà ricorso ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, delibera i criteri generali per la formazione delle classi.

Il responsabile della formazione delle classi è il Dirigente scolastico, che può avvalersi di una Commissione di docenti.

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA

Titoli di precedenza per l'ammissione deliberati dal Consiglio di Istituto:

1. bambino diversamente abile
2. bambino orfano di entrambi i genitori
3. invalidità al 100% di un genitore o di un altro figlio che necessitano di assistenza continua documentabile con certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 Legge 104/92
4. genitore o chi ne fa le veci dipendente dell' I.C. di Campagnano di Roma
5. bambino che compie i 5 anni entro il 31/12 dell'anno in corso

Criteri di esclusione dalla frequenza (nel caso di esubero dei posti):

1. Anticipatorio (nato dopo il 30 aprile dell'anno successivo all'iscrizione)
2. Non residenza nel Comune

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA

Titoli di preferenza per l'ammissione al Tempo Pieno deliberati dal Consiglio di Istituto:

1. bambino diversamente abile e/o con invalidità superiore al 75% (con certificazione art. 4 della L.104/92 e invalidità documentata)
2. bambino orfano di entrambi i genitori
3. invalidità al 100% di un genitore o di un altro figlio che necessitano di assistenza continua documentabile con certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92
4. genitore o chi ne fa le veci dipendente dell' I.C. di Campagnano di Roma

5. bambino che vive in ambiente socio-culturale deprivato e/o in disagiate condizioni socio-economiche documentate con certificato dell'assistente sociale del Comune di Campagnano di Roma o di Mazzano Romano
6. fratello/i già frequentanti l'Istituto Comprensivo
7. fratello/i di età minore di tre anni o di pari età

Criteri di esclusione dal Tempo Pieno (in caso di esubero posti)

1. bambini iscritti oltre i termini previsti dalla Circolare Ministeriale in caso di mancanza di posti

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA

Criteri generali e ammissione indirizzo musicale

Per l'accesso al corso è prevista un'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dai docenti di strumento per gli alunni che, all'atto dell'iscrizione alla Scuola Secondaria di primo grado, abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di strumento musicale, senza alcuna conoscenza musicale di base.

La prova orientativo-attitudinale tiene conto delle attitudini fisico-tecniche e musicali dei candidati e delle preferenze degli strumenti dell'esaminando, che viene ammesso ad una delle classi di strumento presenti nell'Istituto, sulla base della effettiva disponibilità dei posti. Per ulteriori indicazioni relative al funzionamento delle classi ad indirizzo musicale si faccia riferimento al regolamento specifico.

2. FREQUENZA SCOLASTICA

PERMESSI ORARI

Le entrate posticipate, entro le 10:30, per giustificati motivi, non possono superare il numero di 10 nell'intero anno scolastico per tutti gli ordini di Scuola. Stesse condizioni valgono per le uscite anticipate.

In caso di uscita anticipata (per la Scuola dell'Infanzia e Primaria anche per gli ingressi in ritardo), i genitori sono tenuti a compilare il modello prestampato disponibile in portineria e a consegnarlo al collaboratore in servizio, il quale provvederà a farlo controfirmare all'insegnante di classe. Per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria a tempo pieno gli alunni possono essere prelevati fino alle 15:30. Per le classi a tempo corto l'ora massima di uscita anticipata degli alunni è le 12:30.

PERMESSI ORARI PER ESIGENZE PARTICOLARI

Qualora gli alunni necessitassero di permessi orari per periodi prolungati, durante lo svolgimento delle lezioni per particolari terapie riabilitative, controlli medici specialistici, ecc., il genitore dovrà presentare la relativa richiesta corredata di documentazione presso gli uffici della segreteria didattica, affinché il Dirigente Scolastico rilasci apposita autorizzazione.

Su richiesta delle famiglie, si rilasciano permessi di uscita anticipata per la frequenza di corsi

extra-curricolari o la pratica di attività sportive a livello amatoriale. Per ragioni organizzative l'uscita anticipata dovrà avvenire alle ore 14:00. Per particolari attività agonistiche, debitamente documentate, il Dirigente Scolastico potrà autorizzare uscite anticipate ad un orario diverso da quello indicato.

INGRESSO IN RITARDO

Per la Scuola dell'Infanzia è prevista una flessibilità di 45 minuti dall'apertura della scuola, dopo la quale il cancello della scuola verrà chiuso e non saranno consentiti ingressi non preventivamente concordati con motivazioni di ordine sanitario.

Per la scuola Primaria non sono ammessi più di 10 ingressi in ritardo. Al successivo ritardo i genitori del/della bambino/a verranno convocati dalle insegnanti, con comunicazione ufficiale sul registro elettronico.

Per la Secondaria di I° non sono ammessi più di 5 ingressi in ritardo per ogni quadrimestre (oltre 10 minuti dopo il suono della campanella). Tutti i permessi dovranno essere giustificati attraverso le modalità del Registro Elettronico dai genitori. Una volta superato il numero massimo di permessi, si terrà conto di ciò nel giudizio di comportamento. In casi particolarmente gravi, potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

L'ingresso, per giustificati motivi, è consentito fino alle ore 10:30.

ESONERI DA ATTIVITÀ E RITIRI

Gli alunni possono essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di educazione fisica solo per motivi di salute debitamente documentati, tramite richiesta del genitore corredata da certificato del medico curante o dello specialista.

Per gli alunni iscritti al corso di indirizzo musicale si fa riferimento allo specifico regolamento.

DURATA ANNO SCOLASTICO E ASSENZE

Il calendario scolastico è stabilito ogni anno con delibera della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, hanno facoltà di procedere a piccoli adattamenti del calendario autorizzati dalla Regione.

Sulla base del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 c. comma 7 e della circolare n. 20 del 4 marzo 2011, e successive integrazioni, a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. La CM n. 20 del 04.03.2011, dispone che le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) assenze continuative per gravi motivi di salute;
- b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;
- c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
- d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;
- e) assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);
- f) assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (per le scuole che hanno attività didattiche anche il sabato);
- g) uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio;
- h) assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad esempio provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale .

Si riporta in proposito l'articolo 5 del D. Lgs. 62/2017.

"1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione."

DELEGHE RITIRO ALUNNI

Per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia, i bambini vengono consegnati direttamente dall'insegnante al genitore o a persone delegate dallo stesso, in numero massimo di 4. Le deleghe devono essere compilate su apposito modulo corredato di fotocopia del documento della persona autorizzata, la quale al momento del ritiro dell'alunno dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento.

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado possono uscire da soli, come previsto dall'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, previa presentazione di una autorizzazione firmata dai genitori o da figura che esercita la potestà genitoriale. La stessa norma

stabilisce che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza".

3. VIGILANZA E SICUREZZA

INGRESSO A SCUOLA DI GENITORI ED ESTRANEI

Al fine di tutelare la sicurezza dei minori e di tutta la comunità scolastica, gli accessi alla scuola devono restare chiusi in orario scolastico, durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche; pertanto, i genitori non possono entrare a scuola per nessun motivo durante l'orario scolastico. Solo in caso di emergenza (uscita/entrata dell'alunno fuori orario, consegna materiali urgenti, comunicazioni urgenti...) si devono rivolgere al collaboratore scolastico in portineria. L'ingresso è consentito ai genitori, solo ed esclusivamente, se gli stessi sono stati espressamente convocati e negli orari di ricevimento, eccezion fatta per motivi di assoluta, imprevedibile urgenza; solo per i motivi appena citati è consentito chiedere di comunicare telefonicamente con i propri figli attraverso il telefono della scuola.

I bambini non possono accedere ai locali scolastici dopo l'orario di uscita.

E' consentita la partecipazione di genitori e di personale esterno alla scuola, anche in qualità di esperto/a, a specifiche attività educativo-didattiche programmate dagli insegnanti, previo permesso del Dirigente Scolastico.

Al di fuori dell'orario delle attività educativo didattiche, i genitori sono invitati a partecipare alle riunioni e agli incontri: durante tali riunioni o assemblee gli alunni non possono rimanere a scuola.

VIGILANZA

Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti all'interno della classe 5 minuti prima dell'ingresso degli alunni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 29 comma 5 CCNL 29 novembre 2007). I collaboratori vigilano sull'entrata degli alunni all'ingresso e sui piani.

La vigilanza sugli alunni compete agli insegnanti di classe e di sezione ed ai collaboratori scolastici, ciascuno secondo i propri spazi di competenza ed alle proprie mansioni, durante qualsiasi attività didattica, condotta sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico (uscite, viaggi d'istruzione, attività motorie, ecc....) anche quando la scolaresca riceve insegnamenti integrativi affidati a terzi.

In caso di brevissima assenza dell'insegnante (allontanamento dalla classe per particolari necessità) la vigilanza degli alunni sarà curata dal personale ausiliario.

La vigilanza sugli alunni da parte del personale della scuola inizia all'interno dei cancelli della scuola stessa e non al loro esterno. Pertanto, qualunque evento accada agli alunni all'esterno della recinzione, non ricade sotto la responsabilità del personale scolastico, sia prima dell'inizio, che dopo il termine delle lezioni. Si ricorda inoltre che i genitori e gli alunni al termine delle attività didattiche non possono stazionare all'interno del perimetro scolastico.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLA VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO AI SENSI DELLA LG. 146/90

In caso di sciopero è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (ovvero il diritto di sciopero da parte di chi aderisce e il diritto al lavoro di chi non aderisce) e dall'altro il diritto allo studio degli alunni. Altresì occorre ricordare che all'istituzione scolastica fanno capo precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni che, comunque, siano presenti a scuola.

Prima dello sciopero e appena ricevuta dal Ministero la comunicazione ufficiale dello stesso, il Dirigente informa il personale e può chiedere contestualmente la dichiarazione volontaria di adesione, a fini organizzativi. Lo scopo di tale dichiarazione è palesemente quello di organizzare il servizio minimo riducendo eventualmente le attività didattiche con preavviso alle famiglie sulla base dei dati di adesione acquisiti, senza per questo vanificare l'azione di protesta degli aderenti, assicurando la mera vigilanza agli alunni privi di docenti ed invece garantendo le lezioni a coloro che non hanno aderito allo sciopero. Si precisa che il Dirigente scolastico non può obbligare alcuno a rispondere.

La piena facoltà del personale di non dichiarare in anticipo la propria adesione o non adesione allo sciopero, può, tuttavia, mettere la scuola nella condizione di dover fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l'erogazione della didattica, ma anche un'adeguata sorveglianza sugli alunni.

I docenti e il personale ATA che non aderiscono allo sciopero debbono assicurare la prestazione lavorativa per le ore di lavoro previste dall'orario per la giornata. Nessuno può in alcun modo essere chiamato a lavorare per un numero superiore di ore. Il Dirigente scolastico può tuttavia disporre cambiamenti e riorganizzazioni di sezioni e classi allo scopo di assicurare la vigilanza sugli alunni. È opportuno ricordare che il Dirigente scolastico valuta l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza:

- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;
- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
- può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare

E' bene evidenziare che, in tali circostanze, l'obbligo di sorveglianza diventa preminente rispetto a quello dell'insegnamento e che a tale obbligo è soggetto anche il personale collaboratore scolastico. Successivamente, dopo che il Dirigente scolastico, anche tramite i docenti collaboratori e i coordinatori di plesso, avrà valutato la situazione relativa al personale in servizio, potrebbe rendersi necessaria una riduzione del servizio, per cui è possibile che alle famiglie sia richiesto telefonicamente di andare a prendere i figli a scuola prima dell'orario previsto. Si raccomanda, pertanto, alle famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero. I genitori accompagneranno personalmente i propri figli a scuola, assicurandosi della presenza dei docenti e acquisendo informazioni sulla situazione dai docenti collaboratori e dai docenti coordinatori di plesso in modo da valutare insieme l'opportunità di riaccompagnare i figli a casa. Si sconsiglia vivamente, infine, l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico in tali giornate.

4. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per gli/le alunni/e Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria è previsto l'utilizzo del grembiule.

Si ricorda a genitori e insegnanti delle Scuole dell'Infanzia e Primaria che l'utilizzo del grembiule permette alle bambine e ai bambini di svolgere le attività didattiche con tranquillità e di sentirsi tutti alla pari e rispettosi delle regole. Si richiama, pertanto, al rispetto della norma. Resta inteso che, nelle giornate particolarmente calde, è lasciata al corpo docente la facoltà di consentire agli alunni di togliersi il grembiule. Si confida nella collaborazione e nel buon senso di tutti.

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto nelle aree interne ed esterne dell'Istituto. Si richiede che l'abbigliamento sia decoroso, precisando che la scuola è un luogo a cui si addice semplicità e serietà.

Per accedere in palestra gli alunni e le alunne sono tenute a portare da casa :

- scarpe pulite da utilizzare solo nell'ambiente palestra
- tuta o pantaloncini e preferibilmente una maglietta di ricambio
- elastico per capelli lunghi
- acqua potabile

In caso di patologie si consiglia un colloquio con i docenti e si richiede la certificazione medica relativa. In caso di temporanee impossibilità a svolgere l'attività, è richiesta la giustificazione firmata dai genitori o dalla figura che esercita la potestà genitoriale.

E' richiesto un comportamento adeguato durante il percorso aula-palestra, negli spogliatoi e in tutte le strutture annesse, anche nelle aree all'aperto della scuola; particolare rispetto e ordine nei confronti degli altri devono essere tenuti durante le lezioni.

I ragazzi una volta usciti da scuola non possono rientrarvi in attesa di attività pomeridiane, organizzate dalla scuola e non (corsi di recupero, corsi di basket, lezioni di strumento con orario diverso dalla prima ora di lezione), se non al momento dell'inizio dell'attività. Nell'attesa devono rimanere al di fuori del perimetro di accesso, ovvero non possono stare nei cortili.

Solo per la Scuola Secondaria di primo grado, il personale autorizzato ad usare la palestra e l'attrezzatura sportiva per la propria didattica è quello di educazione fisica. Le assicurazioni declinano ogni responsabilità nel risarcire i danni agli alunni se risulta che sono stati impegnati in attività di educazione fisica, sotto la vigilanza di insegnanti non della materia (per ulteriori specifiche si rimanda al regolamento specifico).

Il personale collaboratore scolastico ha precise disposizioni di non accettare oggetti di qualsiasi tipo che vengono portati a scuola perché dimenticati dagli studenti a casa; fatta eccezione per: occhiali da vista e vestiti di ricambio urgenti. Si pregano i genitori di non effettuare tali richieste dato che non potranno essere accolte e si consiglia di sensibilizzare i figli verso un corretto impegno scolastico che comprende anche l'attenzione verso il materiale scolastico necessario per le attività didattiche.

Durante la mattinata i distributori automatici sono ad esclusiva disposizione del personale della scuola e non

degli studenti. Sono autorizzati ad utilizzare i distributori dell'acqua e delle merende, in orario pomeridiano, i soli studenti che frequentano i corsi di strumento, previa autorizzazione scritta dei genitori una volta che gli stessi abbiano controllato il contenuto dei suddetti distributori.

Durante la ricreazione i ragazzi devono utilizzare il tempo a loro disposizione per mangiare la merenda e andare in bagno; i ragazzi sono tenuti a rimanere nelle proprie classi e non è consentito agli stessi di sostare nei corridoi al fine di evitare incidenti.

In seguito all'emanazione della Circolare Ministeriale 5174 del 11/07/2024 "si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2."

In caso di trasgressione il cellulare verrà ritirato e custodito in segreteria, dove i genitori potranno recuperarlo. L'uso non autorizzato del cellulare sarà sanzionato a livello disciplinare.

Disciplina

La scuola individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a situazioni specifiche. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Per gravi episodi disciplinari e comportamentali nella Scuola Primaria, su decisione del consiglio di interclasse, l'alunno potrà essere escluso dalle uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione, nei casi in cui la partecipazione comportasse problemi di disciplina e/o sicurezza per l'alunno. Per gravi episodi disciplinari nella Scuola Secondaria di primo grado, su decisione del Consiglio di Classe, appositamente convocato d'urgenza, l'alunno potrà essere sospeso dalle lezioni, durante i quali il consiglio di classe riceverà, previo appuntamento, la famiglia dell'alunno in questione, al fine di concordare gli opportuni percorsi riparativi. Gli alunni sottoposti a provvedimento di sospensione, che non abbiano dato prova di ravvedimento e continuino a perpetrare comportamenti sanzionabili, potranno non essere ammessi alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione, con decisione del Consiglio di Classe.

Per la Scuola Secondaria di primo grado, se un alunno avrà raggiunto il numero di tre note di grave entità (come specificato nella *Classificazione delle sanzioni*) riportate sul registro elettronico di classe, il consiglio di classe dovrà deliberare la sospensione dello stesso dalle lezioni e le relative modalità.

Inoltre per la Scuola Secondaria di primo grado, se un alunno avrà riportato un giudizio di "comportamento poco adeguato" oppure manterrà una condotta non consona durante lo svolgimento delle attività scolastiche, i docenti del Consiglio di classe potranno deliberare la non partecipazione dell'alunno ai viaggi

d'istruzione, pur avendo la famiglia dello stesso già versato una parte o l'intera quota dovuta per i viaggi di istruzione.

Salvo casi eccezionali non è consentito il cambiamento di sezione durante l'anno scolastico. Prima dell'inizio dello stesso, eventuali richieste saranno prese in considerazione solo per gravi e documentati motivi.

Classificazione delle sanzioni (D.L. 1-9-2008, n. 137)

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 - Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, adottate dal Consiglio di Classe. I comportamenti sanzionabili sono quelli che si verificano sia all'interno dell'istituto scolastico che durante le visite d'istruzione:

- espressioni verbali e non verbali che denotano la mancanza di rispetto nei confronti dell'altro;
- danneggiamento di oggetti e materiale scolastico sia dell'Istituto che di altri;
- comportamenti che minacciano l'incolumità propria e altrui;
- non rispetto dei richiami dell'insegnante in merito a comportamenti di disturbo delle attività didattiche, al mancato svolgimento dei compiti da eseguire a casa e alla frequenza delle lezioni quando sprovvisti del materiale didattico in classe in modo continuativo.

Al verificarsi di tali comportamenti questi verranno annotati sul registro di classe e raggiunte le tre note disciplinari per gravi violazioni, l'alunno sarà sospeso dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni.

I danni provocati dagli alunni ai locali o alle dotazioni scolastiche dovranno essere risarciti economicamente e verrà richiesto contemporaneamente il coinvolgimento attivo degli studenti interessati, per il ripristino degli oggetti danneggiati.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai due giorni e inferiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. furto, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento, furto o grave danneggiamento di materiali e arredi scolastici);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e

necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare, inoltre, specifica in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, saranno esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5, comma 1 del D.L. 1-9-2008, n. 137). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia è composto dalle seguenti figure:

- Dirigente Scolastico
- da un docente
- da due genitori.

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Art. 1 - I viaggi d'istruzione sono il risultato di un percorso formativo svolto durante il corso di tutto l'anno scolastico e la partecipazione a questi dipenderà dall'effettivo impegno mostrato dagli alunni durante la condivisione delle attività didattiche. Sia per viaggi d'istruzione che per le uscite didattiche la scuola richiede il consenso scritto (autorizzazione), senza il quale l'alunno/a sarà impossibilitato al parteciparvi. Al momento della consegna dell'autorizzazione firmata alla scuola, la famiglia si impegna a versare l'intera quota, dovuta per la partecipazione al viaggio di istruzione o per le uscite didattiche. Se successivamente alla consegna dell'autorizzazione l'alunno/a fosse impossibilitato alla partecipazione, sia per motivi indipendenti dalla propria volontà o per motivi disciplinari (vedi norme generali di comportamento) non verrà restituito quanto versato.

Art. 2 - La quota di partecipazione dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: al momento dell'adesione verrà versato un anticipo di 100 Euro, che non verrà restituito in caso di rinuncia al viaggio. La quota rimanente sarà versata al momento della conferma definitiva in una o più rate.

Art. 3 - Per quanto riguarda le gite brevi o mostre o spettacoli, è prevista l'adesione entro 4 giorni dalla data della proposta e il pagamento entro e non oltre la settimana successiva alla proposta.

Art. 4 - Se quanto previsto dai punti 2 e/o 3 non sarà rispettato, ciò comporterà l'esclusione automatica dell'alunno dall'iniziativa.

Art. 5 - Le famiglie sono tenute a comunicare alla Scuola eventuali problemi inerenti la salute psico-fisico dei figli (intolleranze, allergie ecc.)

Art. 6 - I documenti necessari per la partecipazione a viaggi di più giorni sono i seguenti:

- a) fotocopia della tessera sanitaria;
- b) documento di riconoscimento o di espatrio (per viaggi all'estero);
- c) autorizzazione alla partecipazione e dichiarazione di responsabilità dei genitori o della figura che esercita la potestà genitoriale;

Art. 7 - Qualora nel corso del viaggio gli alunni si rendessero responsabili di danneggiamenti (ambienti, suppellettili, mezzi di trasporto ecc.) le famiglie di tali alunni saranno tenute a risarcire il danno provocato.

Durante lo svolgimento della gita scolastica gli alunni sono tenuti a comportarsi in maniera consona alla situazione, ricordando che le attività svolte durante il viaggio di istruzione sono soggette al rispetto delle stesse regole vigenti durante le ore di lezione in classe. Inoltre gli alunni dovranno rispettare gli orari, per

lo svolgimento delle attività, indicati dagli insegnanti presenti durante la gita scolastica, sia per quanto riguarda gli impegni specifici del viaggio di istruzione, sia per quanto riguarda il pernottamento nelle strutture ricettive o alberghiere. In modo particolare si fa riferimento al rispetto del termine delle attività dopo il quale gli alunni sono tenuti a rimanere nelle stanze loro assegnate. Le famiglie verranno informate del programma dell'intero viaggio di istruzione prima della partenza per lo stesso. Nel caso di ripetuti comportamenti scorretti verso persone e luoghi, se ne darà immediata comunicazione alle famiglie e ciò potrà essere motivo d'esclusione dell'alunno in questione da ogni altra simile attività successiva.

PROGETTI DIDATTICI A PAGAMENTO

La scuola organizza progetti didattici a pagamento, condotti da esperti esterni in possesso di competenze specifiche, sia in orario curricolare che extracurricolare. I progetti che si svolgono in orario curricolare possono essere attivati solo se partecipano tutti gli alunni della classe meno, al limite, uno. Nel caso in cui il progetto sia attivato con un alunno non partecipante, questo verrà spostato in una classe parallela per la durata dell'attività.

Il mancato pagamento della quota individuale del progetto comporta per l'alunno l'esclusione dai progetti a pagamento, fino a saldo delle quote non saldate. Anche in questo caso l'alunno verrà spostato in una classe parallela per la durata dell'attività.

FONDO DI SOLIDARIETÀ E AIUTO SOCIALE

Per la partecipazione ai progetti a pagamento, alle visite e ai viaggi di istruzione, gli alunni in condizioni di particolare fragilità economica potranno usufruire di un contributo erogato dalla scuola a valere su un apposito fondo di solidarietà ed aiuto sociale alimentato da donazioni e contributi volontari. L'accesso al fondo verrà richiesto dai docenti della classe.

5. "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria"

(D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

6. Patto educativo di corresponsabilità (art. 3, D.P.R. 21/11/2007 n. 235)

L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis lascia alla libertà delle singole istituzioni scolastiche il compito di definire contenuti e modelli applicativi; pertanto il nostro Istituto ha elaborato il seguente Patto educativo di corresponsabilità.

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente/studentessa, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.

L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.

La scuola intende essere solidale nel perseguire alcuni obiettivi che ritiene fondamentali:

- Il rispetto della persona nella sua integralità.
- Il rispetto delle cose come beni di fruizione comune.
- L'integrazione nel gruppo come contesto in cui costruire la socialità e la corresponsabilità.
- L'attenzione e la valorizzazione delle diversità.
- L'educazione alla pace e alla tolleranza.

La scuola offre a studenti/studentesse e famiglie:

- **Accoglienza:** adeguando l'offerta formativa ai bisogni di tutti gli alunni/alunne, soprattutto a quelli/quelle con maggiori difficoltà o particolari esigenze formative, attuando strategie di intervento e collaborazione mirate al recupero di qualunque forma di disagio.
- Dialogo aperto con le famiglie e il territorio per la ricerca e la realizzazione di strategie educative comuni.
- Condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo ricercando la più ampia collaborazione con i genitori.

La scuola propone, a tal fine, il seguente patto educativo e ne chiede la sottoscrizione ai genitori degli studenti/studentesse.

La Scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- esplicitare la propria offerta formativa, gli obiettivi del curriculum, le modalità di verifica e i criteri di valutazione;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche

elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;

- incoraggiare e rassicurare gli alunni/alunne mettendo in rilievo i progressi personali;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- tenere sotto controllo le dinamiche relazionali dei ragazzi, intervenendo per risolvere le situazioni di conflitto;
- affrontare i problemi di comportamento e di relazione degli studenti/studentesse evitando atteggiamenti provocatori o irrispettosi nei loro confronti;
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, ai progressi nelle discipline di studio, alle difficoltà, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

La Famiglia si impegna a:

- informarsi sul progetto educativo della scuola e sulla sua organizzazione;
- confrontare il proprio modello educativo con quello proposto dalla scuola;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- valorizzare l'esperienza scolastica del figlio/figlia apprezzandone i risultati e sostenendone la motivazione e l'impegno;
- sostenere il figlio/figlia nei momenti di difficoltà, ricercando il dialogo e la collaborazione con i docenti;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, firmando eventuali avvisi e comunicazioni e partecipando con regolarità alle riunioni previste;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile le assenze;
- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente/la studentessa segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.

Lo Studente e la studentessa si impegnano a:

- instaurare rapporti di collaborazione e di rispetto con i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola;
- mantenere comportamenti corretti nei modi, nelle espressioni e nell'abbigliamento
- seguire attentamente le lezioni contribuendovi in maniera attiva;
- intervenire nelle discussioni in modo pertinente e nel rispetto delle idee altrui;
- portare a termine il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- rispettare gli impegni e le scadenze, far firmare puntualmente comunicazioni e avvisi;
- avere cura degli spazi, degli arredi, delle attrezzature della scuola e del materiale dei compagni.

Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è possibile prendere visione e copia nel sito ufficiale dell'istituto.

ALLEGATI

1. REGOLAMENTO DEL CORSO DI INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2. REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO